



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Nr. 555/III-OP/DIV.1^

Roma, 18 gennaio 2022

OGGETTO: Soluzioni tecnologiche per la ripresa di immagini da parte degli operatori dei Reparti Mobili nei servizi di ordine pubblico.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, per conoscenza

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DI GOVERNO TRENTO - BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA AOSTA

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE ROMA

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI LORO SEDI

## Premessa

Il modello organizzativo di governo e gestione dell'ordine pubblico in occasione di eventi di rilievo e/o a rischio, già delineato con precedenti direttive a carattere generale, ha messo chiaramente in luce come una puntuale ed efficace attività di documentazione video-fotografica degli stessi, soprattutto nelle fasi critiche, risponda a diverse finalità, sia con riferimento a specifiche esigenze probatorie sia sul piano della comunicazione istituzionale.

In tale prospettiva, nel novero delle dotazioni a supporto delle attività operative, vanno inserite le *bodycam* in assegnazione al personale dei Reparti Mobili e dei



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Reggimenti/Battaglioni dell'Arma dei Carabinieri, quale ulteriore strumento di documentazione degli accadimenti e, nel contempo, di tutela del personale operante.

Alla luce di tali considerazioni, è stata, di recente, disposta per la Polizia di Stato la fornitura di 700 telecamere suddivise, tra i 15 Reparti Mobili; analogamente, l'Arma dei Carabinieri ha disposto l'assegnazione di n. 249 telecamere alla dipendente componente Mobile.

Prima di dare avvio all'impiego di tali nuovi dispositivi, in adesione al quadro normativo concernente la protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, è stata preventivamente effettuata una valutazione di impatto (VIPD) per l'individuazione delle misure organizzative e tecniche, atte a mitigare, in occasione dell'utilizzo delle *bodycam*, i rischi connessi al trattamento di dati personali. Detta VIPD, in ossequio alla normativa vigente, è stata trasmessa al Garante per la *privacy*, di cui sono state recepite le preventive osservazioni.

Pertanto, i nuovi dispositivi, nel rigoroso rispetto delle indicazioni di dettaglio contenute nelle "*Linee guida per l'utilizzo delle videocamere indossabili (body-cam) da parte del personale dei Reparti Mobili della Polizia di Stato e dei Reggimenti/Battaglioni Mobili dell'Arma dei Carabinieri nei servizi di ordine pubblico*" che si allegano (all.n.1), potranno essere utilmente impiegati, assolve le incombenze preliminari connesse al trattamento dei dati personali.

## **Modalità di utilizzo delle *bodycam***

L'effettivo utilizzo delle *bodycam* dovrà, rigorosamente, avvenire secondo lo schema operativo di seguito sintetizzato:

- 1) L'avvio della registrazione potrà essere disposto dall'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio (o di un settore), ogni qualvolta l'evolversi degli scenari faccia intravedere l'insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica o quando siano perpetrati fatti costituenti reato;
- 2) La registrazione potrà essere avviata d'iniziativa anche dal Capo contingente o dal Capo/Comandante di squadra cui sono assegnate le videocamere, laddove emerga l'urgente necessità di documentare episodi che configurino le fattispecie di cui sopra e non sia possibile il diretto intervento dell'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio/settore, che dovrà, comunque, esserne informato appena possibile;
- 3) La registrazione dovrà essere interrotta quando venga meno la necessità di documentare gli eventi, su disposizione dell'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio/settore; potrà anche essere interrotta su disposizione del Capo contingente o del Capo/Comandante di squadra, quando siano venute meno le necessità e l'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio/settore sia impossibilitato a intervenire; quest'ultimo dovrà comunque essere informato appena possibile;
- 4) Qualora l'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio/settore, per urgenti esigenze operative, di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, ravvisi la necessità



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- di "visionare" subito le immagini, potrà procedere, anche nell'immediatezza, alla visione delle registrazioni, seguendo rigorosamente le modalità dettagliate nelle richiamate "Linee guida";
- 5) Al rientro dal servizio, le *bodycam* saranno immediatamente collegate al *totem multimediale (docking station)* presente presso i Reparti Mobili ovvero presso i Battaglioni dell'Arma, a cura dell'operatore appositamente autorizzato al trattamento dei dati da parte Dirigente del Reparto/Comandante del Reggimento/Battaglione, per il *download* dei *file*. Con tale operazione i *file* saranno cancellati automaticamente dalla memoria delle videocamere e spostati in uno spazio di archiviazione dedicato (NAS), cui gli operatori della Polizia Scientifica abilitati potranno accedere per la ricerca/visualizzazione/copia delle immagini che, in caso di condotte penalmente rilevanti, andranno trasmesse, dall'Ufficio precedente, all'Autorità Giudiziaria. I contenuti multimediali, verranno conservati, in linea generale, dal sistema per 6 mesi dalla data di effettuazione delle videoriprese. Termini di conservazione più ampi sono previsti in caso di utilizzo delle immagini a fini probatori nei procedimenti amministrativi o penali:
- 6) Qualora nel corso del servizio di ordine pubblico la registrazione sia stata avviata accidentalmente, ovvero in assenza del requisito della necessità, ovvero in previsione di situazioni di criticità non verificatesi, l'Ufficiale di p.s. dovrà disporre la cancellazione, secondo la procedura specificatamente indicata nelle predette *Linee Guida*.

Ai fini del corretto utilizzo dei dispositivi di videoripresa, si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nel paragrafo 2.5 "**Protezione dei dati personali**" delle richiamate "Linee guida" concernenti i seguenti aspetti:

## A. Autorizzazione al trattamento dei dati.

**La designazione formale** degli "autorizzati" al trattamento dei dati dovrà avvenire da parte del "vertice" degli Uffici da cui gli stessi dipendono, mediante atto scritto che indichi l'ambito di "trattamento" consentito, ovvero le operazioni sui dati personali che il personale incaricato è, in generale, autorizzato a compiere. In particolare:

- il Questore (o un suo **delegato**) dovrà autorizzare l'Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato responsabile del servizio (o di un settore), utilizzando il *modulo di autorizzazione*, che si allega (all. n.2), contenente l'elenco dei dipendenti che si intende autorizzare. L'autorizzazione si intende valida sino ad espressa revoca;
- il Dirigente del Reparto Mobile provvederà all'autorizzazione per i trattamenti svolti dal personale incaricato di effettuare le registrazioni;
- il Dirigente della Divisione polizia anticrimine della Questura (o un suo **delegato**) procederà ad autorizzare i dipendenti incardinati nel Gabinetto provinciale di Polizia scientifica; il Dirigente del Gabinetto regionale o interregionale di Polizia scientifica (o un suo **delegato**) provvederà per il proprio personale;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- o in caso di temporanea aggregazione fuori provincia, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal "vertice" dell'Ufficio presso cui viene svolto il servizio di ordine pubblico;

Si precisa, inoltre, che i competenti Comandi dell'Arma dei Carabinieri procederanno analogamente per il personale dipendente.

**B. Formazione** del personale incaricato dell'utilizzo dei dispositivi *bodycam*.

Ciascun dipendente che verrà autorizzato, come disposto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 51 del 18 maggio 2018, dovrà essere preventivamente "istruito" circa le modalità di utilizzo dei dispositivi e gli "ambiti" entro cui dovrà operare. L'"istruzione" di tutto il personale (Ufficiali di p.s./**Reparti/Battaglioni/Polizia scientifica**) dovrà essere adeguatamente documentata, anche mediante specifici incontri sulla tematica da realizzarsi preliminarmente all'avvio dell'utilizzo dei nuovi dispositivi.

Alla luce delle indubbe potenzialità operative dei dispositivi in argomento e dei profili di responsabilità connessi al trattamento dei dati, si rassegna all'attenzione delle SS.LL. la necessità che le presenti direttive siano scrupolosamente osservate e **adeguatamente** partecipate a tutto il personale interessato con particolare riguardo a coloro che svolgono frequentemente funzioni di direzione dei servizi di ordine pubblico.

**Il Capo della Polizia**  
**Direttore Generale della Pubblica Sicurezza**  
**Giannini**